

REGOLAMENTO (CEE) N. 1605/91 DEL CONSIGLIO
del 10 giugno 1991
che modifica il regolamento (CEE) n. 1784/77 relativo alla certificazione del
luppolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1784/77 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2039/85 ⁽⁴⁾, prevede i casi in cui il luppolo può essere trasformato in prodotti a base di luppolo;

considerando che, nella prassi, gli ultimi sviluppi tecnici permettono di usare, per la preparazione di prodotti ottenuti dal luppolo, non solo i coni di luppolo, ma anche i prodotti a base di luppolo; che, dati questi sviluppi e la gestione di impresa praticata, è necessario modificare i riferimenti alla trasformazione del luppolo contenuti nel regolamento (CEE) n. 1784/77, in modo da consentire l'utilizzazione di prodotti a base di luppolo in ulteriori processi di trasformazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1784/77 è così modificato:

- 1) All'articolo 7, i termini « luppolo certificato nella Comunità » sono sostituiti da « luppolo certificato nella Comunità, prodotti certificati a base di tale luppolo. »

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1991.

- 2) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. Tuttavia, per la fabbricazione del luppolo in polvere e degli estratti di luppolo, si può procedere alla miscelazione di luppolo certificato di origine comunitaria e di prodotti certificati a base di tale luppolo, provenienti dallo stesso raccolto, ma di varietà e zone di produzione diversi, purché nel certificato che accompagna il prodotto ottenuto siano indicati:

- a) le varietà utilizzate, le zone di produzione e l'anno del raccolto;
- b) la percentuale in peso di ciascuna varietà che compone la miscela; se prodotti a base di luppolo sono utilizzati insieme ai coni di luppolo per la fabbricazione di prodotti a base di luppolo o se sono stati utilizzati diversi prodotti a base di luppolo, la percentuale in peso di ciascuna varietà rispetto al quantitativo di coni di luppolo utilizzato per la preparazione dei prodotti utilizzati;
- c) i numeri di riferimento certificati relativi al luppolo o ai prodotti a base di luppolo utilizzati. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-C. JUNCKER

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 200 dell'8. 8. 1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 193 del 25. 7. 1985, pag. 1.